

Convenzione

sul divieto o la limitazione dell'impiego di talune armi classiche che possono essere ritenute capaci di causare effetti traumatici eccessivi o di colpire in modo indiscriminato

Conclusa a Ginevra il 10 ottobre 1980

Approvata dall'Assemblea federale il 19 marzo 1982²

Istrumenti di ratificazione depositati dalla Svizzera il 20 agosto 1982

Entrata in vigore per la Svizzera il 2 dicembre 1983

(Stato 25 novembre 2003)

Le Alte Parti contraenti,

Ricordando che ogni Stato ha il dovere, in conformità della Carta delle Nazioni Unite³, di astenersi nelle sue relazioni internazionali dal fare ricorso alla minaccia o all'impiego della forza, sia contro la sovranità, l'integrità territoriale o l'indipendenza politica di qualsiasi Stato, che in qualsiasi altro modo incompatibile con gli scopi delle Nazioni Unite,

Ricordando inoltre il principio generale della protezione delle persone civili contro gli effetti delle ostilità,

Basandosi sul principio del diritto internazionale secondo cui il diritto delle Parti di un conflitto armato nella scelta dei mezzi e dei metodi di guerra non è illimitato, e sul principio che vieta di impiegare nei conflitti armati armi, proiettili e materie nonché metodi di guerra capaci di provocare mali superflui,

Ricordando anche che è vietato di utilizzare mezzi e metodi di guerra concepiti con lo scopo di provocare, o dai quali ci si può attendere che provochino, danni estesi, durevoli e gravi all'ambiente naturale,

Confermando la loro determinazione, secondo cui, nei casi non previsti dalla presente Convenzione e dai Protocolli allegati o da altri accordi internazionali, le persone civili e i combattenti restano, in ogni momento, sotto la salvaguardia e l'impero dei principi del diritto delle genti, quali risultano dagli usi stabiliti, dai principi dell'umanità e dalle esigenze della coscienza pubblica,

Desiderando contribuire alla distensione internazionale alla cessazione della corsa agli armamenti e alla instaurazione della fiducia fra gli Stati e, quindi, alla realizzazione dell'aspirazione di tutti i popoli a vivere in pace,

Riconoscendo l'importanza di continuare a fare ogni sforzo sulla via del disarmo generale e completo, sotto controllo internazionale stretto ed efficace.

RU 1983 1499; FF 1981 III 253

¹ Il testo originale è pubblicato sotto lo stesso numero nell'ediz. franc. della presente Raccolta.

² RU 1983 1497

³ RS 0.120

Riaffermando la necessità di continuare la codificazione e lo sviluppo progressivo delle regole del diritto internazionale applicabili nei conflitti armati,

Desiderando vietare o maggiormente limitare l'impiego di talune armi classiche, e ritenendo che i risultati positivi ottenuti in tale campo potrebbero facilitare i principali negoziati sul disarmo intesi a porre fine alla produzione, stoccaggio e proliferazione di tali armi,

Sottolineando l'interesse a che tutti gli Stati, specialmente quelli militarmente importanti, divengano parti della presente Convenzione e dei Protocolli allegati,

Tenuto presente che l'Assemblea generale delle Nazioni Unite e la Commissione delle Nazioni Unite per il disarmo possono decidere di esaminare la questione di un possibile ampliamento della portata dei divieti e delle limitazioni contenuti nella presente Convenzione e nei Protocolli allegati,

Tenuto inoltre presente che il Comitato del disarmo può decidere di esaminare la questione dell'adozione di nuove misure per evitare o limitare l'impiego di certe armi classiche,

hanno convenuto quanto segue:

Art. 1 Campo d'applicazione

La presente Convenzione e i Protocolli allegati si applicano nelle situazioni previste nell'articolo 2 comune alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949⁴ relative alla protezione delle vittime della guerra, comprese le situazioni descritte nel paragrafo 4 dell'articolo 1 del I Protocollo aggiuntivo⁵ a dette Convenzioni.

Art. 2 Relazioni con altri accordi internazionali

Nessuna disposizione della presente Convenzione o dei Protocolli allegati sarà interpretata nel senso di sminuire altri obblighi imposti alle Parti dal diritto internazionale umanitario applicabile in caso di conflitto armato.

Art. 3 Firma

La presente Convenzione sarà aperta alla firma di tutti gli Stati, nella sede dell'Organizzazione delle Nazioni Unite a New York, durante un periodo di 12 mesi a partire dal 10 aprile 1981.

Art. 4 Ratifica, accettazione, approvazione, adesione

1. La presente Convenzione è soggetta a ratifica, accettazione o approvazione da parte dei Firmatari. Ogni Stato che non abbia firmato la Convenzione potrà aderirvi.
2. Gli strumenti di ratifica, accettazione, approvazione o adesione saranno depositati presso il Depositario.

⁴ RS 0.518.12, 0.518.23, 0.518.42, 0.518.51

⁵ RS 0.518.521

3. Ogni Stato potrà accettare di essere legato da uno qualsiasi dei Protocolli allegati alla presente Convenzione, a condizione che al momento del deposito del proprio strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione della presente Convenzione, notifichi al Depositario il proprio consenso ad essere legato da due almeno di detti Protocolli.
4. In qualsiasi momento dopo il deposito del proprio strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione della presente Convenzione, uno Stato può notificare al Depositario il proprio consenso ad essere legato da uno dei Protocolli allegati, del quale esso non fosse ancora Parte.
5. Qualsiasi Protocollo che lega una Alta Parte contraente fa parte integrante della presente Convenzione per ciò che riguarda la detta Parte.

Art. 5 Entrata in vigore

1. La presente Convenzione entrerà in vigore sei mesi dopo la data di deposito del ventesimo strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione.
2. Per ogni Stato che depositerà uno strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione dopo la data di deposito del ventesimo strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, la Convenzione entrerà in vigore sei mesi dopo la data di deposito del proprio strumento da parte di quello Stato.
3. Ciascuno dei Protocolli allegati alla presente Convenzione entrerà in vigore sei mesi dopo la data in cui venti Stati avranno notificato il loro consenso ad essere legati dal detto Protocollo conformemente alle disposizioni del paragrafo 3 o del paragrafo 4 dell'articolo 4 della presente Convenzione.
4. Per ogni Stato che notifica il proprio consenso ad essere legato da uno dei Protocolli allegati alla presente Convenzione dopo la data in cui venti Stati avranno notificato il loro consenso ad essere legati dallo stesso Protocollo, il Protocollo in questione entrerà in vigore sei mesi dopo la data in cui il detto Stato avrà notificato il proprio consenso ad essere in tal modo legato.

Art. 6 Diffusione

Le Alte Parti contraenti si impegnano a diffondere il più largamente possibile nei rispettivi paesi, in tempo di pace come in periodo di conflitto armato, la presente Convenzione e i Protocolli allegati di cui esse siano Parti e, in particolare, a includerne lo studio nei loro programmi d'istruzione militare, in modo che detti strumenti siano ben conosciuti dalle loro forze armate.

Art. 7 Relazioni convenzionali a partire dall'entrata in vigore della Convenzione

1. Se una delle parti di un conflitto non è legata da uno dei Protocolli allegati alla presente Convenzione, le parti legate dalla presente Convenzione e dal detto Protocollo allegato restano legate dai documenti in questione nei loro reciproci rapporti.
2. Un'Alta Parte contraente è legata dalla presente Convenzione e da qualsiasi Protocollo allegato che sia in vigore per essa, in qualsiasi situazione contemplata

nell'articolo 1, nei riguardi di qualsiasi Stato che non sia parte della presente Convenzione o che non sia legato dal Protocollo allegato pertinente, se quest'ultimo Stato accetta e applica la presente Convenzione o il Protocollo pertinente e ne dà notifica al Depositario.

3. Il Depositario informa immediatamente le Alte Parti contraenti interessate di qualsiasi notifica ricevuta ai sensi del paragrafo 2 del presente articolo.

4. La presente Convenzione e i Protocolli allegati dai quali un'Alta Parte contraente è legata si applicano a qualsiasi conflitto armato contro la detta Parte contraente del tipo indicato nel paragrafo 4 dell'articolo 1 del I Protocollo aggiuntivo alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949⁶ relativo alla protezione delle vittime della guerra:

- a) quando l'Alta Parte contraente è anche parte del I Protocollo aggiuntivo, e una autorità del tipo indicato nel paragrafo 3 dell'articolo 96 di detto Protocollo si sia impegnata ad applicare le Convenzioni di Ginevra e il I Protocollo aggiuntivo conformemente al paragrafo 3 dell'articolo 96 di detto Protocollo, e si impegni ad applicare, per ciò che riguarda il conflitto in questione, la presente Convenzione e i Protocolli allegati pertinenti, o
- b) quando l'Alta Parte contraente non sia parte del I Protocollo aggiuntivo ed una autorità del tipo indicato nel comma a) suddetto accetta ed applica, per ciò che riguarda il detto conflitto, gli obblighi delle Convenzioni di Ginevra, della presente Convenzione e dei Protocolli pertinenti allegati. Tale accettazione e tale applicazione hanno, nei riguardi del detto conflitto, i seguenti effetti:
 - i) le Convenzioni di Ginevra, la presente Convenzione ed i suoi Protocolli pertinenti allegati prendono effetto immediato per le parti del conflitto;
 - ii) la detta autorità esercita gli stessi diritti e assolve gli stessi obblighi di una Alta Parte contraente delle Convenzioni di Ginevra, della presente Convenzione e dei Protocolli pertinenti allegati;
 - iii) le Convenzioni di Ginevra, la presente Convenzione e i Protocolli pertinenti allegati legano in modo eguale tutte le parti del conflitto.

L'Alta Parte contraente e l'autorità possono anche concordare di accettare e applicare, su una base di reciprocità, gli obblighi stabiliti dal I Protocollo aggiuntivo alle Convenzioni di Ginevra.

Art. 8 Revisione ed emendamenti

1. a) Dopo l'entrata in vigore della presente Convenzione, ogni Alta Parte contraente può, in qualsiasi momento, proporre degli emendamenti alla presente Convenzione o ad uno qualsiasi dei Protocolli allegati dal quale essa sia legata. Ogni proposta di emendamento è comunicata al Depositario, che la notifica a tutte le Alte Parti contraenti, chiedendo loro se sia il caso di convocare una conferenza per esaminarla. Se vi è l'accordo di una maggioranza di almeno 18 Alte Parti contraenti, il Depositario convocherà al più presto pos-

⁶ RS 0.518.521

sibile una conferenza, cui saranno invitate tutte le Alte Parti contraenti. Gli Stati che non siano parti della presente Convenzione saranno invitati alla conferenza in qualità di osservatori.

- b) Detta conferenza potrà concordare emendamenti, che saranno adottati ed entreranno in vigore nello stesso modo della presente Convenzione e dei Protocolli allegati, restando inteso che gli emendamenti alla presente Convenzione potranno essere adottati soltanto dalle Alte Parti contraenti e che gli emendamenti ad uno dei Protocolli allegati potranno essere adottati soltanto dalle Alte Parti contraenti che siano legate da detto Protocollo.
2. a) Dopo l'entrata in vigore della presente Convenzione, ogni Alta Parte contraente potrà, in qualsiasi momento, proporre dei protocolli aggiuntivi concernenti altre categorie di armi convenzionali che non siano regolate dai Protocolli allegati esistenti. Ogni proposta di protocollo aggiuntivo sarà comunicata al Depositario, che la notificherà a tutte le Alte Parti contraenti conformemente al comma a) del paragrafo 1 del presente articolo. Se vi è l'accordo di una maggioranza di almeno 18 Alte Parti contraenti, il Depositario convocherà, al più presto possibile, una conferenza cui saranno invitati tutti gli Stati.
 - b) Detta conferenza potrà, con la piena partecipazione di tutti gli Stati rappresentati alla conferenza, approvare i protocolli aggiuntivi, che saranno adottati nello stesso modo della presente Convenzione, saranno allegati a quest'ultima ed entreranno in vigore conformemente alle disposizioni dei paragrafi 3 e 4 dell'articolo 5 della presente Convenzione.
 3. a) Se, dopo dieci anni dall'entrata in vigore della presente Convenzione nessuna conferenza sarà stata convocata conformemente al comma a) del paragrafo 1 o al comma a) del paragrafo 2 del presente articolo, ogni Alta Parte contraente potrà chiedere al Depositario di convocare una conferenza, alla quale saranno invitate tutte le Alte Parti contraenti, per esaminare la portata dell'applicazione della Convenzione e dei Protocolli allegati, e studiare qualsiasi proposta di emendamento alla presente Convenzione e ai Protocolli esistenti. Gli Stati non parti della presente Convenzione saranno invitati alla conferenza in qualità di osservatori. La conferenza potrà approvare emendamenti, che saranno adottati ed entreranno in vigore conformemente al comma b) del paragrafo 1 del presente articolo.
 - b) La conferenza potrà anche esaminare proposte di protocolli aggiuntivi concernenti altre categorie di armi convenzionali che non siano regolate dai Protocolli allegati esistenti. Tutti gli Stati rappresentati alla conferenza potranno partecipare pienamente a tale esame. I Protocolli aggiuntivi saranno adottati nello stesso modo della presente Convenzione, saranno ad essa allegati ed entreranno in vigore conformemente alle disposizioni dei paragrafi 3 e 4 dell'articolo 5 della presente Convenzione.
 - c) Detta conferenza potrà considerare se si debba o no convocare una nuova conferenza su richiesta di un'Alta Parte contraente, nel caso in cui, dopo un periodo simile a quello indicato nel comma a) del paragrafo 3 del presente

articolo, nessuna conferenza fosse stata convocata conformemente al comma a) del paragrafo 1 o al comma a) del paragrafo 2 del presente articolo.

Art. 9 Denuncia

1. Ogni Alta Parte contraente può denunciare la presente Convenzione o uno qualsiasi dei Protocolli allegati, notificando la sua decisione al Depositario.
2. La denuncia in tal modo effettuata avrà effetto un anno dopo che il Depositario avrà ricevuto la notifica o la denuncia. Tuttavia, se, allo scadere di tale anno, la Alta Parte contraente denunziante si trova in una delle situazioni indicate nell'articolo 1, essa resterà legata dagli obblighi della Convenzione e dei Protocolli pertinenti allegati fino alla fine del conflitto armato o dell'occupazione e, in ogni caso, fino al compimento delle operazioni di liberazione definitiva, di rimpatrio o di stabilimento delle persone protette dalle regole del diritto internazionale applicabili in caso di conflitto armato e, nel caso di uno qualsiasi dei Protocolli allegati alla presente Convenzione contenenti disposizioni relative a situazioni in cui forze o missioni delle Nazioni Unite svolgano nella zona interessata compiti per il mantenimento della pace, di osservazione o compiti similari, fino al termine dei detti compiti.
3. Ogni denuncia della presente Convenzione si applicherà anche a tutti i Protocolli allegati di cui la Alta Parte denunziante abbia accettato gli obblighi.
4. Una denuncia avrà effetto soltanto nei riguardi dell'Alta Parte contraente denunziante.
5. Una denuncia non produrrà effetti nei confronti degli obblighi già contratti, a causa del conflitto armato, in virtù della presente Convenzione e dei Protocolli allegati dall'Alta Parte contraente denunziante per ogni atto commesso prima che la denuncia stessa divenisse effettiva.

Art. 10 Depositario

1. Il segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite è il Depositario della presente Convenzione e dei Protocolli allegati.
2. Oltre all'esercizio delle sue funzioni abituali, il Depositario notificherà a tutti gli Stati:
 - a) le firme apposte alla presente Convenzione, conformemente all'articolo 3;
 - b) gli strumenti di ratifica, accettazione, approvazione o adesione alla presente Convenzione, conformemente all'articolo 4;
 - c) le notifiche di accettazione degli obblighi derivanti dai Protocolli allegati alla presente Convenzione, conformemente all'articolo 4;
 - d) le date di entrata in vigore della presente Convenzione e di ciascuno dei Protocolli allegati, conformemente all'articolo 5;
 - e) le notifiche di denuncia ricevute conformemente all'articolo 9 e le date d'inizio del loro effetto.

Art. 11 Testi autentici

L'originale della presente Convenzione e dei Protocolli allegati, di cui i testi arabo, cinese, francese, inglese, russo e spagnolo, sono egualmente autentici, sarà depositato presso il Depositario, che farà pervenire copie certificate conformi a tutti gli Stati.

(Seguono le firme)

**Protocollo
relativo alle schegge non localizzabili****Protocollo I**

È vietato di impiegare qualsiasi arma il cui effetto principale sia di ferire mediante schegge che non siano localizzabili nel corpo umano con i raggi X.

Protocollo sul divieto o la limitazione dell'impiego di mine, trappole e altri dispositivi

Protocollo II

Art. 1 Campo di applicazione materiale

Il presente Protocollo riguarda l'impiego terrestre di mine, trappole e altri dispositivi che saranno di seguito definiti, comprese le mine collocate per interdire l'accesso alle spiagge o l'attraversamento di vie navigabili o di corsi d'acqua, ma non si applica alle mine antinavi impiegate sul mare o nelle vie navigabili interne.

Art. 2 Definizioni

Ai fini del presente Protocollo, si intende:

1. Per «mina», un ordigno qualsiasi collocato sotto o sopra il suolo o altra superficie, o in prossimità, e concepito per esplodere o scoppiare per effetto della presenza, della vicinanza o del contatto di una persona o di un veicolo; e per «mina collocata a distanza», qualsiasi mina in tal modo definita lanciata per mezzo di artiglierie, lanciarazzi, mortai o congegni similari, oppure sganciata da un aeromobile.
2. Per «trappola», qualsiasi dispositivo o materiale concepito, costruito o adattato per uccidere o ferire, e che funziona di sorpresa quando si sposta un oggetto apparentemente inoffensivo o ci si avvicina ad esso, o si compie un atto apparentemente privo di pericolo.
3. Per «altri dispositivi», munizioni o dispositivi collocati manualmente e concepiti per uccidere, ferire o danneggiare, e che sono fatti esplodere su comando a distanza o automaticamente dopo un certo tempo.
4. Per «obiettivo militare», nel caso che dei beni siano presi di mira, qualsiasi bene che per sua natura, ubicazione, destinazione o impiego contribuisce effettivamente all'azione militare, e la cui distruzione totale o parziale, conquista o neutralizzazione offre, nel caso concreto, un vantaggio militare preciso.
5. Per «beni di carattere civile», tutti i beni che non sono obiettivi militari ai sensi del paragrafo 4.
6. Per «registrazione», una operazione di ordine materiale, amministrativo e tecnico destinata a raccogliere, per annotarle nei documenti ufficiali, tutte le informazioni disponibili che permettano di localizzare facilmente i campi minati, le mine e le trappole.

Art. 3 Restrizioni generali circa l'impiego di mine, trappole e altri dispositivi

1. Il presente articolo si applica:
 - a) alle mine;
 - b) alle trappole;
 - c) agli altri dispositivi.
2. È vietato in ogni circostanza di rivolgere le armi cui si applica il presente articolo contro la popolazione civile in genere o contro civili isolati, a titolo offensivo, difensivo o di rappresaglia.
3. È vietato l'impiego indiscriminato delle armi cui si applica il presente articolo. Per impiego indiscriminato si intende una messa in opera di tali armi:
 - a) in luogo non costituente obiettivo militare, o tale che dette armi non siano rivolte contro un tale obiettivo; o
 - b) che implica un metodo o un mezzo di trasporto sull'obiettivo, tale che esse non possano essere rivolte contro un obiettivo militare specifico; o
 - c) da cui ci si può attendere che esse provochino incidentalmente perdite di vite umane nella popolazione civile, ferite alle persone civili, danni ai beni di carattere civile, o una combinazione di dette perdite e danni, che sarebbe eccessivo rispetto al vantaggio militare concreto e diretto previsto.
4. Tutte le precauzioni possibili saranno prese per proteggere i civili contro gli effetti delle armi cui si applica il presente articolo. Per precauzioni possibili si intendono le precauzioni che sono praticabili o che è praticamente possibile prendere, tenuto conto di tutte le condizioni del momento, in particolare delle considerazioni di ordine umanitario e di ordine militare.

Art. 4 Restrizioni circa l'impiego nelle zone abitate di mine che non siano messe in opera a distanza, trappole e altri dispositivi

1. Il presente articolo si applica:
 - a) alle mine che non siano messe in opera a distanza;
 - b) alle trappole, e
 - c) agli altri dispositivi.
2. È vietato di impiegare le armi cui si applica il presente articolo nelle città nei villaggi o in qualsiasi altra zona in cui si trovi una concentrazione analoga di persone civili e in cui non siano in corso combattimenti fra le forze terrestri, o i combattimenti non sembrino imminenti, a meno che:
 - a) esse non siano collocate su un obiettivo militare o nelle vicinanze immediate di un obiettivo militare appartenente ad una parte avversaria o che sia sotto il suo controllo; o

- b) non siano state prese delle misure per proteggere la popolazione civile contro i loro effetti, ad esempio affiggendo dei segnali di allarme, collocando delle sentinelle, diffondendo degli avvertimenti o installando delle recinzioni.

Art. 5 Restrizioni circa l'impiego di mine messe in opera a distanza

1. È vietato l'impiego di mine messe in opera a distanza, salvo che dette mine siano impiegate unicamente in una zona che costituisce un obiettivo militare o che contiene degli obiettivi militari, e che:

- a) la loro ubicazione sia registrata con esattezza conformemente al comma a) del paragrafo 1 dell'articolo 7, o
- b) sia utilizzato su ciascuna di esse un meccanismo efficace di neutralizzazione, ossia un meccanismo automatico, concepito per disattivare o per provocare l'autodistruzione, quando ci sia motivo di ritenere che essa non servirà più agli scopi militari per i quali è stata messa in opera, oppure un meccanismo telecomandato concepito per disattivarla o distruggerla quando la mina non serve più agli scopi militari per i quali è stata messa in opera.

2. Dovrà essere dato un preavviso effettivo del lancio o dello sganciamento di mine messo in opera a distanza che potrebbero avere degli effetti sulla popolazione civile, a meno che le circostanze non lo consentano.

Art. 6 Divieto d'impiego di certe trappole

1. Senza pregiudizio delle regole del diritto internazionale relative al tradimento e alla perfidia, è vietato, in qualsiasi circostanza, di impiegare:

- a) trappole aventi l'apparenza di oggetti portatili inoffensivi, che siano espressamente concepiti e costruiti per contenere una carica esplosiva e che esplodano quando vengono spostati o ci si avvicina ad essi; o
- b) trappole che siano attaccate o associate in un modo qualsiasi a:
 - i) emblemi, segni o segnali protettori internazionalmente riconosciuti;
 - ii) malati, feriti o morti;
 - iii) luoghi d'inumazione o di cremazione, oppure a tombe;
 - iv) installazioni, materiale, forniture o trasporti sanitari;
 - v) giocattoli per fanciulli o altri oggetti portatili, o prodotti specialmente destinati all'alimentazione, alla salute, all'igiene, al vestiario o all'educazione dei fanciulli;
 - vi) o bevande;
 - vii) utensili di cucina o apparecchi domestici, salvo che negli stabilimenti militari, nei luoghi militari e nei depositi di rifornimenti militari;
 - viii) oggetti di indubbio carattere religioso;
 - ix) monumenti storici, opere d'arte o luoghi di culto, che costituiscono il patrimonio culturale o spirituale dei popoli;
 - x) animali o loro carcasse.

2. È vietato in qualsiasi circostanza di impiegare trappole che siano concepite per provocare mali superflui o sofferenze inutili.

Art. 7 Registrazione e pubblicazione dell'ubicazione dei campi minati, delle mine e delle trappole

1. Le parti di un conflitto registreranno l'ubicazione:
 - a) di tutti i campi minati predisposti che esse hanno messo in opera;
 - b) di tutte le zone in cui esse hanno impiegato trappole in grande scala e in modo pianificato.
2. Le parti si sforzeranno di far registrare l'ubicazione di tutti gli altri campi minati, mine e trappole che esse hanno deposto o messo in opera.
3. Tutte queste registrazioni saranno conservate dalle parti, che dovranno:
 - a) immediatamente dopo la cessazione delle ostilità attive:
 - i) prendere tutte le misure necessarie e appropriate, inclusa l'utilizzazione di dette registrazioni, per proteggere i civili contro gli effetti dei campi minati, mine e trappole, in modo da,
 - ii) nel caso in cui le forze di nessuna delle parti non si trovino sul territorio della parte avversaria, scambiare fra di loro e fornire al Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite tutte le informazioni in loro possesso concernenti l'ubicazione dei campi minati, mine e trappole che si trovino sul territorio della parte avversaria, oppure da,
 - iii) non appena le forze delle parti si saranno totalmente ritirate dal territorio della parte avversaria, fornire alla detta parte avversaria e al Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite tutte le informazioni in loro possesso concernenti l'ubicazione dei campi minati, mine e trappole che si trovino sul territorio della detta parte avversaria;
 - b) quando una forza o una missione delle Nazioni Unite svolge i propri compiti in una zona qualsiasi, fornire all'autorità indicata nell'articolo 8 le informazioni prescritte da detto articolo;
 - c) in tutta la misura del possibile, per mutuo accordo, assicurare la pubblicazione di informazioni concernenti l'ubicazione dei campi minati, mine e trappole, in particolare negli accordi concernenti la cessazione delle ostilità.

Art. 8 Protezione delle forze e missioni delle Nazioni Unite contro gli effetti dei campi minati, mine e trappole

1. Quando una forza o missione delle Nazioni Unite svolge compiti di mantenimento della pace, di osservazione o compiti analoghi in una zona, ciascuna delle parti del conflitto deve, se ne è richiesta dal capo della forza o della missione delle Nazioni Unite nella zona in questione, e nei limiti delle sue possibilità:
 - a) rimuovere o rendere inoffensive tutte le trappole o mine nella zona in questione;

- b) prendere le misure che risultino necessarie per proteggere la forza o la missione contro gli effetti dei campi minati, mine e trappole durante il tempo in cui esse svolgono i loro compiti; e
 - c) mettere a disposizione del capo della forza o della missione delle Nazioni Unite nella zona in questione tutte le informazioni in suo possesso concernenti l'ubicazione dei campi minati, mine e trappole in detta zona.
2. Quando una missione d'indagine delle Nazioni Unite svolge le sue funzioni in una zona, la Parte del conflitto interessata deve fornirle una protezione, salvo che, a causa delle dimensioni di tale missione, essa non sia in grado di farlo in modo soddisfacente. In tal caso, essa deve mettere a disposizione del capo della missione le informazioni in suo possesso concernenti l'ubicazione dei campi minati, mine e trappole in detta zona.

Art. 9 Cooperazione internazionale per la rimozione dei campi minati, delle mine e delle trappole

Dopo la cessazione delle ostilità attive, le parti si sforzeranno di concludere un accordo, sia fra di loro, sia, se del caso, con altri Stati e organizzazioni internazionali, per la comunicazione di informazioni e la fornitura di assistenza tecnica e materiale – inclusa, se le circostanze lo consentono, l'organizzazione di operazioni congiunte – necessarie per rimuovere o neutralizzare in altro modo i campi minati, le mine e le trappole installate durante il conflitto.

Allegato tecnico al Protocollo II

Principi per la registrazione

Quando il Protocollo prevede l'obbligo di registrare l'ubicazione dei campi minati, mine e trappole, debbono essere osservati i seguenti principi:

1. Per quanto riguarda i campi minati predisposti e l'impiego di trappole in grande scala e pianificato:
 - a) approntare carte, schizzi o altri documenti per indicare l'estensione dei campi minati o della zona dotata di trappole; e
 - b) precisare l'ubicazione del campo minato o della zona dotata di trappole in relazione alle coordinate di un punto di riferimento unico, e le dimensioni supposte della zona contenente delle mine e delle trappole in relazione a detto punto di riferimento unico.
2. Per ciò che riguarda gli altri campi minati, mine e trappole deposte o messe in opera:

Per quanto possibile, registrare le informazioni pertinenti specificate nel paragrafo 1 suddetto, in modo da permettere di localizzare le zone contenenti campi minati, mine e trappole.

Protocollo sul divieto o la limitazione dell'impiego di armi incendiarie

Protocollo III

Art. 1 Definizioni

Ai fini del presente Protocollo:

1. Si intende per «arma incendiaria» qualsiasi arma o munizione essenzialmente concepita per dare fuoco a oggetti o per provocare ustioni a persone mediante l'azione della fiamma, del calore o di una combinazione di fiamma e di calore, sprigionata dalla reazione chimica di una sostanza lanciata sul bersaglio:
 - a) le armi incendiarie possono prendere la forma, ad esempio, di lanciafiamme, fogate, obici, razzi, granate, mine, bombe e altri contenitori di sostanze incendiarie;
 - b) le armi incendiarie non comprendono:
 - i) le munizioni che possono produrre effetti incendiari fortuiti, ad esempio le munizioni illuminanti, traccianti, fumogene, o i sistemi di segnalamento;
 - ii) le munizioni concepite per combinare effetti di penetrazione, spostamento d'aria o frammentazione con un effetto incendiario, ad esempio, proiettili perforanti, granate a frammentazione, bombe esplosive e munizioni similari dagli effetti combinati, in cui l'effetto incendiario non ha specificamente lo scopo di provocare ustioni a persone, ma è destinato ad essere utilizzato contro obiettivi militari, ad esempio veicoli blindati, aeromobili, installazioni o mezzi di supporto logistico.
2. Si intende per «concentrazione di civili» una concentrazione di civili, sia essa permanente o temporanea, quale esiste nelle parti abitate delle città, o nei paesi o villaggi abitati, o come quella costituita da campi o colonne di profughi o evacuati, o da gruppi di nomadi.
3. Si intende per «obiettivo militare», nel caso che dei beni siano presi di mira, qualsiasi bene che per sua natura, ubicazione, destinazione o impiego contribuisce effettivamente all'azione militare, e la cui distruzione totale o parziale, conquista o neutralizzazione offre, nel caso concreto, un vantaggio militare preciso.
4. Si intende per «beni di carattere civile» tutti i beni che non siano obiettivi militari ai sensi del paragrafo 3.
5. Si intende per «precauzioni possibili» le precauzioni che sono praticabili o che è praticamente possibile prendere, tenuto conto di tutte le condizioni del momento, in particolare delle considerazioni di ordine umanitario e di ordine militare.

Art. 2 Protezione dei civili e dei beni di carattere civile

1. È vietato in qualsiasi circostanza di attaccare con armi incendiarie la popolazione civile in quanto tale, i civili isolati o beni di carattere civile.
2. È vietato in qualsiasi circostanza di attaccare con armi incendiarie lanciate da un aeromobile un obiettivo militare sito all'interno di una concentrazione di civili.
3. È vietato inoltre di attaccare con armi incendiarie non lanciate da un aeromobile un obiettivo militare sito all'interno di una concentrazione di civili, salvo nel caso che il detto obiettivo sia nettamente separato dalla concentrazione di civili e quando siano state prese tutte le precauzioni possibili per limitare all'obiettivo gli effetti incendiari, e per evitare e, in ogni caso, rendere minime, le perdite incidentali di vite umane fra la popolazione civile, le ferite che potrebbero essere causate ai civili e i danni provocati ai beni di carattere civile.
4. È vietato di sottoporre le foreste ed altre coperture vegetali ad attacchi mediante armi incendiarie, salvo che tali elementi naturali siano utilizzati per coprire, dissimulare o mascherare dei combattimenti o altri obiettivi militari oppure costituiscano essi stessi degli obiettivi militari.

**Protocollo
relativo alle armi laser accecanti**

Protocollo IV⁷

⁷ Il protocollo IV è pubblicato nella presente Raccolta con il numero RS **0.515.091.1**.

Campo d'applicazione della convenzione e dei protocolli il 1° ottobre 1990

Stati partecipanti	Ratificazione Adesione (A)		Entrata in vigore	
Australia	29 settembre	1983	29 marzo	1984
Austria	14 marzo	1983	2 dicembre	1983
Benin	27 marzo	1989 A	27 settembre	1989
Belarus	23 giugno	1982	2 dicembre	1983
Bulgaria	15 ottobre	1982	2 dicembre	1983
Cecoslovacchia	31 agosto	1982	2 dicembre	1983
Cina	7 aprile	1982	2 dicembre	1983
Cipro*	12 dicembre	1988 A	12 giugno	1989
Cuba	2 marzo	1987	2 settembre	1987
Danimarca	7 luglio	1982	2 dicembre	1983
Ecuador	4 maggio	1982	2 dicembre	1983
Finlandia	8 aprile	1982	2 dicembre	1983
Francia				
Prot. I e II	4 marzo	1988	4 settembre	1988
Germania	20 luglio	1982	2 dicembre	1983
Giappone	9 giugno	1982	2 dicembre	1983
Guatemala	21 luglio	1983 A	21 gennaio	1984
India	1° marzo	1984	1° settembre	1984
Jugoslavia	24 maggio	1983	2 dicembre	1983
Laos	3 gennaio	1983 A	2 dicembre	1983
Liechtenstein	16 agosto	1989	16 febbraio	1990
Messico	11 febbraio	1982	2 dicembre	1983
Mongolia	8 giugno	1982	2 dicembre	1983
Norvegia	7 giugno	1983	7 dicembre	1983
Paesi Bassi*	18 giugno	1987	18 dicembre	1987
Pakistan	1° aprile	1985	1° ottobre	1985
Polonia	2 giugno	1983	2 novembre	1983
Russia	10 giugno	1982	2 dicembre	1983
Svezia	7 luglio	1982	2 dicembre	1983
Svizzera	20 agosto	1982	2 dicembre	1983
Tunisia	15 maggio	1987 A	15 novembre	1987
Ucraina	23 giugno	1982	2 dicembre	1983
Ungheria	14 giugno	1982	2 dicembre	1983

* Dichiarazioni, vedi qui di seguito.

Dichiarazioni

Cipro

Le disposizioni dell'articolo 7 paragrafo 3b) e dell'articolo 8 del Protocollo sul divieto o la limitazione dell'impiego di mine, trappole e altri dispositivi (Protocollo II) sono interpretate nel senso che non vengano pregiudicati lo statuto delle forze di mantenimento della pace né quello delle missioni delle Nazioni Unite a Cipro e che nessun diritto supplementare sarà loro concesso *ipso jure*.

Paesi Bassi

1. *Per quanto concerne l'articolo 2 paragrafo 4 del protocollo II:*

Secondo l'interpretazione del Governo del Regno dei Paesi Bassi, una determinata zona terrestre può essere parimenti considerata un obiettivo militare se, a causa della sua ubicazione o per qualsiasi altro motivo specificato nel paragrafo 4, la sua distruzione totale o parziale, conquista o neutralizzazione offre un vantaggio militare preciso.

2. *Per quanto concerne l'articolo 3 paragrafo 3 lettera c) del Protocollo II:*

Il Governo del Regno dei Paesi Bassi interpreta per vantaggio militare il vantaggio previsto dall'attacco considerato nel suo insieme e non soltanto nelle sue fasi isolate o specifiche.

3. *Per quanto concerne l'articolo 8 paragrafo 1 del Protocollo II:*

Secondo l'interpretazione del Governo del Regno dei Paesi Bassi, l'espressione «nei limiti delle sue possibilità» significa nei limiti delle sue possibilità tecniche.

4. *Per quanto concerne l'articolo 1 paragrafo 3 del Protocollo III:*

Secondo l'interpretazione del Governo del Regno dei Paesi Bassi, una determinata zona terrestre può parimenti costituire un obiettivo militare se, a causa della sua ubicazione o per qualsiasi altro motivo specificato nel paragrafo 3, la sua distruzione totale o parziale, conquista o neutralizzazione offre un vantaggio militare preciso.

